

ALLEGATO A



Misure straordinarie per la formazione e l'informazione in agricoltura durante l'emergenza sanitaria Covid-19

Attività formative e informative previste dalle sottomisure:

- 1.1 “Sostegno alla formazione professionale e acquisizione di competenze”**
- 1.2 “Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione”**

1. AMBITO DI APPLICAZIONE E DURATA

Come disposto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 551 del 27 aprile 2020 “PSR 2014-2020 – Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione” - Misure straordinarie per la formazione e l’informazione in agricoltura durante l’emergenza sanitaria Covid-19”, si stabilisce il ricorso alla modalità di formazione a distanza (FAD ed e-learning) anche se tale modalità non era stata prevista in sede di progettazione e solo in sostituzione della formazione ovvero informazione progettate come attività d’aula o altro spazio fisico e in presenza.

L’ambito di applicazione delle seguenti modalità operative comprende i percorsi inseriti nell’ambito delle attività formative e informative previste dal PSR-FEASR alle seguenti sottomisure:

- 1.1 “Sostegno alla formazione professionale e acquisizione di competenze”
- 1.2 “Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione”

L’ambito di applicazione comprende, rispetto alla data di adozione del presente atto:

- 1 edizioni già in svolgimento per cui si è già verificato l’avvio in aula;
- 2 richieste di edizioni per le quali si sono concluse le attività di pubblicizzazione;
- 3 richieste di edizioni in pubblicizzazione;
- 4 richieste di nuove edizioni.

Le misure di seguito descritte hanno validità fino al termine del periodo di sospensione della formazione in presenza legato alla situazione di emergenza sanitaria Covid-19. Al termine dell’emergenza, la formazione d’aula teorica di cui al successivo paragrafo 2, non ancora svolta, verrà erogata in presenza presso la sede inizialmente individuata per lo svolgimento delle attività.

Il presente provvedimento non si applica:

- A tutte le attività interattive ed esperienziali dirette per le quali la presenza in aula o altro spazio fisico è indispensabile e non sostituibile quali a titolo di esempio: coaching, workshop, visite guidate, esercitazioni e dimostrazioni pratiche, etc.;
- alle attività di workshop, coaching previste del bando di attuazione della sottomisura 1.1 - Annualità 2016, Decreto del Dirigente n. 13017 del 28/11/2016 e sue modifiche e integrazioni;
- agli Incontri tematici, previsti dai bandi di attuazione della sottomisura 1.2 - Annualità 2017, Decreto del Dirigente n. 10792 del 19/07/2017 e Annualità 2018, Decreto del Dirigente n. 4699 del 30/03/2018;
- alle attività nei quali sia già prevista una specifica disciplina relativa alla formazione a distanza e-learning.

2. UTILIZZO DELLA FAD/E-LEARNING

L’opportunità di rimodulare le attività formative ovvero informative con la modalità FAD/e-learning dovrà avere le seguenti caratteristiche specifiche, garantendo quanto di seguito riportato.

- La FAD deve essere sincrona, ossia realizzarsi come attività formativa ovvero informativa in cui i momenti di insegnamento e di apprendimento tra partecipanti e docenti o relatori avvengono attraverso il trasferimento simultaneo e diretto (ad esempio, la lezione videotrasmissa, il seminario in audio conferenza ecc.) e, in generale, attraverso l’utilizzo di specifiche piattaforme telematiche che possano garantire il rilevamento delle presenze e il rilascio di specifici output in grado di tracciare in maniera univoca la presenza dei partecipanti e dei docenti/relatori/tutor.
- La FAD è l’unica ammessa a “sostituire” quella d’aula “in presenza”.
- La piattaforma scelta dall’Agenzia formativa dovrà garantire i seguenti requisiti minimi:
 - l’autenticazione e il tracciamento della presenza (dati di log-in di docenti/relatori e discenti/partecipanti, dati che consentano di rilevare i tempi della connessione e informazioni sulla tipologia di attività, prove intermedie) attraverso la produzione di report automatici;

- lezioni interattive (per le attività formative), che consentano al docente e agli allievi di condividere in diretta lo svolgimento della formazione teorica simulando un'aula fisica.

3. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE PER L'ATTIVAZIONE DELLA FAD

Per l'avvio dell'attività formativa in modalità a distanza, di cui al precedente paragrafo 2, si precisa quanto segue:

- per le edizioni già in svolgimento alla data delle presenti disposizioni, punto 1 del paragrafo 1, non è necessario attendere l'autorizzazione del UCI; dovranno comunque essere preventivamente (almeno nei 5 giorni lavorativi precedenti) comunicate agli stessi le modalità di erogazione in FAD. Saranno attivati dagli UCI successivi controlli;
- per tutte le altre casistiche, è necessario attendere l'autorizzazione preventiva dell'UCI. L'Agenzia formativa, in entrambe le casistiche sopra indicate, prima dell'avvio dell'attività formativa in modalità a distanza, deve trasmettere all'UCI, quanto segue:
 - un documento illustrativo di strumenti e modalità di gestione del servizio in modalità FAD, specificando i moduli che realizzano gli obiettivi di apprendimento delle unità formative del progetto;
 - la descrizione delle modalità di valutazione dell'apprendimento durante il percorso di formazione a distanza, che preveda almeno una valutazione finale delle conoscenze;
 - il modello di report prodotto dalla piattaforma digitale di cui al precedente paragrafo 2;
 - l'indicazione del web link ed eventuali credenziali per poter accedere da remoto alla classe virtuale da parte dell'Ufficio regionale responsabile dei controlli (UCI);
 - il calendario mensile delle lezioni FAD e i docenti o relatori impegnati. La distribuzione oraria della FAD deve garantire la qualità dell'apprendimento. Si precisa che la durata della FAD sostitutiva delle ore di aula dipende dalla durata dell'emergenza sanitaria;
 - per le edizioni di cui ai punti 2, 3 e 4 del paragrafo 1, le modalità di selezione e verifica dei requisiti dei partecipanti;
 - dichiarazione di aver proceduto alla verifica della disponibilità da parte dell'utenza della tecnologia necessaria per partecipare alla FAD.

4. MODALITA' PER L'UTILIZZO DELLA FAD

4.1

Requisiti specifici per le richieste di edizioni non ancora avviate in aula, ovvero di cui ai punti 2, 3 e 4 del paragrafo 1:

- modalità di pubblicizzazione. Per le richieste di edizione di cui ai punti 3 e 4 del paragrafo 1, l'Agenzia formativa deve specificare, nella pubblicizzazione rivolta ai potenziali partecipanti, le modalità di erogazione della formazione teorica mediante l'utilizzo della FAD, integrando, nel caso in cui la richiesta di edizione si trovi già in pubblicizzazione, quanto precedentemente comunicato;
- informativa e accettazione dell'utente. L'Agenzia formativa, prima dell'avvio di un'edizione territoriale, deve acquisire l'accettazione (con le modalità riportate al punto successivo) da parte dell'utente a fronte di specifica informativa resa rispetto alla rimodulazione didattica in FAD. I contenuti minimi dell'informativa sono i seguenti:
 - il percorso formativo/informativo sarà svolto in FAD sincrona, per le ore di formazione/informazione d'aula teorica, limitatamente alla durata della situazione di emergenza;
 - le dotazioni tecnologiche minime di cui l'utente deve disporre per potersi iscrivere e poter partecipare in FAD sincrona;
 - le modalità di realizzazione delle eventuali prove di selezione e/o verifica dei requisiti d'ingresso, legate allo svolgimento a distanza. L'acquisizione dell'accettazione da parte

dei corsisti (per le attività formative) è estesa anche ai corsi già avviati in aula e per i quali l'Agenzia formativa non abbia ancora presentato alla data di adozione del presente atto la comunicazione di cui al precedente paragrafo 3.

All'utenza eventualmente già selezionata deve essere consentita la possibilità di ritirarsi.

La documentazione in esame deve restare agli atti per le eventuali verifiche dell'UCI;

- modalità di presentazione delle domande di iscrizione. L'Agenzia formativa deve garantire la possibilità d'iscrizione attraverso il proprio sito internet o mediante posta elettronica. In entrambi i casi, deve essere assicurata la raccolta di tutte le informazioni previste dalla domanda di iscrizione cartacea;
- numero massimo di partecipanti. Il numero massimo di partecipanti ad un'edizione è pari al numero massimo di partecipanti già previsti per la formazione/informazione in aula da progetto e comunque nel rispetto della vigente normativa che richiede una superficie delle aule calcolata garantendo, al minimo, 1,8 mq per ciascun allievo;
- è responsabilità dell'Agenzia formativa procedere all'identificazione del candidato/a;
- le prove scritte, se previste, dovranno essere somministrate in modalità da remoto, ad esempio prevedendo la convocazione degli iscritti attraverso mail con verifica del ricevimento di conferma di lettura, mantenuta agli atti, con somministrazione via web in contemporanea a tutti gli iscritti di un test tramite la piattaforma di cui al precedente paragrafo 2 con temporizzatore che preveda la chiusura in automatico del test allo scadere del tempo utile.

4.2

Per la FAD sostitutiva d'aula, di cui al paragrafo 2, le presenze dei partecipanti alla classe virtuale devono essere registrate sul registro d'aula da parte del docente o del tutor, riportando in corrispondenza delle ore l'annotazione "FAD sostitutiva di aula". Il registro presenze dovrà riportare informazioni coerenti con quanto tracciato nei report automatici della piattaforma in uso. A tale riguardo, dovrà essere allegato al registro il report delle presenze generato dalla piattaforma utilizzata.

4.3

Tutti i partecipanti al percorso formativo/informativo devono essere messi in grado di disporre della strumentazione tecnologica, software, hardware e connettività, necessaria per la FAD, avendo riguardo alle specifiche esigenze dei partecipanti con disabilità. In caso di impossibilità di collegamento da parte di alcuni allievi (per le attività formative), ad esempio per ragioni di carattere tecnico, devono essere individuate soluzioni alternative e comunque deve essere prevista una modalità di recupero a favore degli stessi, alla ripresa delle attività.

Si precisa che l'Agenzia formativa deve comunque assicurare, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalità, il recupero delle attività formative ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso.

Tutta la documentazione, inclusa quella riguardante le domande di iscrizione presentate dagli allievi (per le attività formative) o dei partecipanti alle attività di informazione, le eventuali prove di selezione svolte e di verifica dei requisiti in ingresso e relativi verbali, così come le eventuali prove intermedie, dovrà essere disponibile presso l'Agenzia formativa per i controlli da parte dei competenti uffici territoriali (UCI).

In caso di mancata coerenza con le presenti disposizioni, non sarà possibile il riconoscimento delle attività realizzate.